

LA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE



LA DEFINIZIONE

IL LIVELLO GENERALE

Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le seguenti finalità istituzionali generali:

cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;

promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana;

cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.

ROMA

101. Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.

102. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, e 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'*articolo 24, 24, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42*.

103. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali

I TEMPI DELLA CITTÀ METROPOLITANA IL CALENDARIO

Entrata in vigore	Si costituiscono le città metropolitane sul territorio della provincia.
	<i>[Il sindaco del comune capoluogo deve indire le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana.]</i>
Entro il 30 settembre 2014	<i>La conferenza termina i suoi lavori il trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto.]</i>
[Il 28 settembre] il 12 ottobre	Si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana.
Entro il 31 dicembre 2014	La conferenza metropolitana [Il consiglio metropolitano] approva lo statuto.
Fino al 31 dicembre 2014	Sono prorogati gli organi provinciali in carica, comprese le gestioni commissariali
Il 1° gennaio 2015	Le città metropolitane subentrano alle province omonime e il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano
In caso di mancata approvazione dello Statuto entro il 31 dicembre 2014	Si applica lo statuto della provincia.
In caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015	Si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131

I LUOGHI CITTÀ METROPOLITANA IL TERRITORIO

<p>Le città metropolitane sono di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria ROMA</p>	<p>Al Senato è stata soppressa la disposizione che consentiva alle province con più di un milione di abitanti o a due province confinanti con più di un milione e mezzo di abitanti, previa iniziativa qualificata da parte dei comuni, di costituire ulteriori città metropolitane.</p>
<p>Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima.</p>	<p>Al Senato è stato soppresso il procedimento speciale che consentiva ad un gruppo qualificato di comuni (1/3) di non aderire alla città metropolitana, con conseguente mantenimento della provincia esistente</p>
<p>Rimane il procedimento ordinario per il passaggio di singoli comuni da una provincia limitrofa alla città metropolitana (o viceversa) che prevede l'applicazione dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, che richiede per il mutamento delle circoscrizioni provinciali una legge dello Stato, adottata su iniziativa dei comuni interessati, sentita la regione. Rispetto al procedimento dell'art. 133 Cost., viene rafforzato il ruolo della regione, dal momento che, in caso di parere negativo della stessa, il Governo è tenuto a promuovere un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definirsi entro 90 giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, la decisione spetta al Consiglio dei ministri, che delibera in ordine alla presentazione al Parlamento del disegno di legge sulle modifiche territoriali di province e di città metropolitane.</p>	

GLI ORGANI:

IL SINDACO:

di diritto il Sindaco del comune capoluogo

IL CONSIGLIO METROPOLITANO:

Composto da 24 consiglieri

LA CONFERENZA METROPOLITANA:

Composta dai sindaci dei comuni della città metropolitana

N.B.: non è prevista la giunta ma solo l'eventuale nomina di un vicesindaco e di consiglieri delegati in base al principio di collegialità. Gli incarichi sono svolti **a titolo gratuito**.

IL SINDACO METROPOLITANO

- è di diritto il sindaco del comune capoluogo (salvo che lo Statuto non preveda l'elezione diretta);
- ha la rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, che esercita le funzioni del sindaco in caso di impedimento e resta in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica perché non più sindaco del proprio comune;
- può assegnare deleghe al vicesindaco e, nei casi e nei limiti previsti dallo statuto, a consiglieri metropolitani nel rispetto del principio di collegialità.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

- è composto dal sindaco metropolitano e da 24 consiglieri
- è l'organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano;
- ha potere di proposta sullo statuto e sulle sue modifiche e poteri decisori finali per l'approvazione del bilancio.

LA CONFERENZA METROPOLITANA

- è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e presiede, e dai sindaci dei comuni della città metropolitana;
- è competente per l'approvazione dello statuto e ha potere consultivo per l'approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi e consultivi.

LE FUNZIONI

Le funzioni delle province e quelle “riordinate”

le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino

Le funzioni fondamentali proprie

- a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
- b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;
- c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
- e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);
- f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

ulteriori funzioni attribuibili dallo Stato o dalle regioni.

LE FUNZIONI II

FUNZIONI DELLE PROVINCE E FUNZIONI RIORDINATE

FUNZIONI FONDAMENTALI

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, con particolare riferimento alla difesa del suolo;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
- e) tutela ambientale, funzione prevista nel TUEL
- f) gestione dell'edilizia scolastica (con competenza più estesa rispetto agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
- g) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

FUNZIONI RIORDINATE

Oltre alla individuazione delle funzioni fondamentali, il disegno di legge prevede un complesso procedimento per il riordino delle altre funzioni attualmente esercitate dalle province, non riconosciute come fondamentali ai sensi del comma 85, che devono essere riattribuite dallo Stato e dalle regioni ai sensi dell'art. 118 Cost.

Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

LO STATUTO: UN ENTE DA COSTRUIRE

Stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, comprese le attribuzioni e le competenze degli organi, nonché:

- a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
- b) disciplina i rapporti tra i comuni e la città metropolitana per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione, i comuni possono avvalersi di strutture della città metropolitana e possono delegare l'esercizio di funzioni alla città metropolitana e viceversa;
- c) può prevedere la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento con la città metropolitana; a tal fine è necessaria la proposta o comunque l'intesa con la regione, il cui dissenso può essere superato con decisione della conferenza metropolitana, adottata a maggioranza di due terzi dei componenti;
- d) individua le modalità per istituire accordi con i comuni non compresi nella città metropolitana.

IL SISTEMA ELETTORALE E LA FORMA DI GOVERNO

Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano possono essere formati con 2 modalità diverse la cui scelta è demandata allo Statuto:

Costituzione automatica di entrambi gli organi. Il sindaco del comune capoluogo è automaticamente il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri, fissato dalla legge, variabile in base alla popolazione. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana e sono eleggibili i sindaci e i consiglieri comunali in carica. Il sistema elettorale prevede una divisione del territorio in fasce demografiche omogenee e con l'assegnazione di un voto ponderato che fa sì che nessuna fascia possa rappresentare più del 35% della popolazione complessiva e che un solo comune possa essere rappresentato oltre il 45% della popolazione stessa.

Elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio metropolitano definita dallo Statuto, previa approvazione della legge statale sul sistema elettorale e previa articolazione del comune capoluogo in più comuni secondo una complessa procedura delineata dal disegno di legge, che prevede la proposta del comune capoluogo, un *referendum* tra i cittadini della città metropolitana e l'approvazione di una legge regionale. Nelle città metropolitane con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti, in alternativa a questa procedura, è necessario che lo statuto preveda la costituzione di zone omogenee e che il comune capoluogo abbia ripartito il territorio in zone dotate di autonomia amministrativa in coerenza con lo statuto della città metropolitana.

LE RISORSE

Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse della provincia, comprese le entrate provinciali.

PON città metropolitane inserito nella nuova programmazione dei fondi europei 2014-2020.